

	In casi eccezionali, il contratto di appalto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023. In tali casi, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi patti e condizioni in esso previsti.	
	Art. 5 – Penalità: in caso di inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato, è prevista l'applicazione di penalità giornaliera, correlate alla gravità della violazione, comprese fra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale.	
	Art.6 – Subappalto: ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo decreto, è escluso il subappalto delle attività oggetto del presente appalto al fine di evitarne il frazionamento e preservare l'unitarietà funzionale del servizio in ragione della natura unitaria e organica del servizio stesso, che richiede continuità operativa e uniformità delle prestazioni.	
	Art.7 – Modalità di pagamento: il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà commisurato alle ore ed ai giorni effettivi di lavoro. I pagamenti del corrispettivo saranno corrisposti dall'Amministrazione Comunale con cadenza mensile, sulla base di presentazione di regolare fattura e di un rendiconto, anch'esso mensile, che descriva i servizi resi.	
	Il contratto è soggetto alla disciplina di revisione dei prezzi in conformità a quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.	

	Art.8 – Garanzia definitiva: l’Appaltatore, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi degli articoli 117 e 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, ha presentato cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. _____ rilasciata da _____, agenzia di _____, in data __/__/2026, di € 3.027,45 (Euro tremilaventisette/45). La suddetta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato, il Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione definitiva come sopra costituita e l’Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all’uopo fissate. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. Art.9 – Responsabilità e polizza assicurativa: per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, l’appaltatore risponde di tutti i danni, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia del Comune che di terzi, che siano conseguenza del comportamento, di atti e fatti imputabili al personale adibito ai servizi in appalto e/o allo stesso appaltatore. A tale scopo l’Appaltatore ha stipulato idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e/o cose (RCTO), valevole per tutta la durata del contratto e con massimale unico pari a € 2.000.000,00, mediante polizza assicurativa n. _____ rilasciata da _____,	

agenzia di _____, in data ____/____/2026.

Art.10 – Adempimenti per il personale: in conformità a quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del Capitolato, nell’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, l’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle normative e di ogni altra vigente disposizione in materia di assunzione, retribuzione e tutela dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri economici ed organizzativi. L’Appaltatore si obbliga, assumendone la piena responsabilità, ad ogni adempimento ed obbligo previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e da tutte le altre norme e disposizioni vigenti ed applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E’ onere dell’Appaltatore far osservare al proprio personale tutte le disposizioni e provvidenze antinfortunistiche e garantire comunque il rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza da parte del personale, nonché fornire tutte le necessarie informazioni e le possibili forme di supporto per agevolare la conoscenza e l’applicazione di tali norme. L’Appaltatore assume ogni responsabilità ed onere per danni derivanti dal mancato adempimento delle norme e disposizioni di cui sopra.

Art.11 – Cessione del contratto: il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Fatto salvo quanto previsto all’art.120, comma1, lettera d) la cessione del contratto è nulla, ai sensi dell’art. 119, comma 1, del Codice.

Art.12 – Risoluzione e recesso: per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del Codice, nonché quanto previsto dall’articolo 14 del Capitolato. E’ inoltre causa di risoluzione del contratto il mancato adempimento degli obblighi relativi al personale e di altre norme in materia di lavoro.

